

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Finalità e principi
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Sistema regionale di acquisto
- Art. 4 – Programmi di acquisizione
- Art. 5 – Elenco dei fornitori
- Art. 6 – Responsabile del procedimento
- Art. 7 – Trattamento dei dati
- Art. 8 – Modalità e criteri di scelta del contraente
- Art. 9 – Procedura negoziata
- Art. 10 – Acquisizioni in economia
- Art. 11 – Valutazione delle offerte
- Art. 12 – Verifica dei requisiti
- Art. 13 – Aggiudicazione e conclusione del contratto
- Art. 14 – Ufficiale rogante
- Art. 15 – Durata del contratto
- Art. 16 – Varianti
- Art. 17 – Verifica di conformità
- Art. 18 – Assetto organizzativo
- Art. 19 – Abrogazioni
- Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie
- Art. 21 – Entrata in vigore

Art. 1

Finalità e principi

1. La presente legge detta norme in ordine alle attività di acquisizione di beni e servizi nelle materie di competenza regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e, per le materie di competenza concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili, in particolare, dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione

Emilia-Romagna disciplina, relativamente ai profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale, lo svolgimento delle attività di acquisizione di beni e servizi secondo i principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza, qualità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Persegue obiettivi di efficienza della spesa, di contenimento dei consumi energetici e di rispetto dell'ambiente mediante il ricorso ad acquisti che privilegino il basso impatto ambientale.

3. Per razionalizzare la spesa pubblica ed innovare le procedure di acquisizione di beni e servizi, la Regione valorizza il sistema regionale di acquisto di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) ed il ricorso alla struttura regionale, di seguito denominata "Agenzia Intercent-ER", a tal fine istituita.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle aziende pubbliche da essa dipendenti.

2. Si applicano altresì, ad eccezione dell'articolo 14, alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario regionale che agiscono in forma singola o, preferibilmente, associata, anche di area vasta.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, di seguito denominati "amministrazioni aggiudicatrici", esercitano le relative funzioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 3

Sistema regionale di acquisto

1. Nell'ambito del sistema regionale di acquisto di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono dell'Agenzia Intercent-ER nei casi, con le forme e secondo le modalità previste dal Capo VI della medesima legge.

2. Nei casi in cui è consentito loro di procedere in modo autonomo alle acquisizioni di beni e servizi, le amministrazioni aggiudicatrici valutano preliminarmente se ricorrere alle procedure centralizzate ed agli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia Intercent-ER.

Art. 4

Programmi di acquisizione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla acquisizione di beni e servizi sulla base dei programmi di cui al presente articolo.

2. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le modalità per l'elaborazione dei programmi relativi all'acquisizione di beni e servizi di propria competenza e per il controllo dei risultati conseguiti.

3. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse necessarie; possono specificare le priorità, i criteri e gli indirizzi da seguire, nonché le strutture organizzative cui sono destinati.

4. I programmi sono pubblicati sul "profilo di committente" della amministrazione aggiudicatrice. Sulla base dei programmi sono predisposti gli avvisi di preinformazione, la cui pubblicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. I dirigenti, secondo modalità individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice:

- a) attuano i programmi adottando le specificazioni, gli adeguamenti operativi e gli altri atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei contratti, fermo restando quanto previsto all'articolo 3;
- b) provvedono alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi.

Art. 5

Elenco dei fornitori

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire l'elenco dei fornitori disciplinandone le modalità di organizzazione, aggiornamento e conservazione. Possono altresì avvalersi dell'elenco dei fornitori gestito dall'Agenzia Intercent-ER.

2. Nell'elenco dei fornitori sono compresi operatori economici idonei, per requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 9 e 10.

3. I requisiti e le modalità di iscrizione, formazione e aggiornamento dell'elenco dei fornitori sono resi noti mediante pubblicazione sul profilo di committente della amministrazione aggiudicatrice.

Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano un responsabile del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di propria competenza.

2. Qualora l'acquisizione di beni o servizi sia effettuata mediante centrali di committenza, ovvero siano ad esse affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, ciascuna amministrazione interessata può nominare un responsabile del procedimento per le fasi di cui cura lo svolgimento.

3. Fino all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, è responsabile del procedimento il dirigente nella cui competenza rientri la singola fase di cui cura lo svolgimento.

4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal decreto legislativo n. 163 del 2006, assicura l'impulso alle fasi procedurali e ne cura il regolare, efficiente ed efficace svolgimento.

5. Il responsabile del procedimento cura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione assicurando

do altresì l'accesso, la partecipazione e l'informazione dei soggetti qualificati ai sensi delle disposizioni vigenti. Ove accerti l'esistenza di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullità o annullamento del contratto, ne dà comunicazione scritta al dirigente competente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento. Ove accerti l'esistenza di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne dà comunicazione scritta al dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto e ai preposti alla verifica di conformità di cui all'articolo 17.

Art. 7

Trattamento dei dati

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), trattare i dati inerenti l'elenco dei fornitori, le procedure di affidamento, i soggetti invitati, quelli partecipanti e i contraenti, gli importi, i contratti e la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e gli inadempimenti rilevati. Gli stessi dati possono essere diffusi in forma aggregata.

Art. 8

Modalità e criteri di scelta del contraente

1. Per l'acquisizione di beni o servizi si applicano le procedure di scelta del contraente disciplinate dal decreto legislativo n. 163 del 2006, nei casi e secondo le modalità ivi previste.

2. L'affidamento dei contratti è effettuato con il criterio del prezzo più basso, o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora siano valutati anche altri elementi, oltre al prezzo.

Art. 9

Procedura negoziata

1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante procedura negoziata può procedersi nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la mancanza di offerte appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici, prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla come idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti dall'amministrazione aggiudicatrice.

3. Prima di procedere all'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare anche gli altri partecipanti a presentare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.

4. L'affidamento di ulteriori forniture o servizi al medesimo operatore economico è consentito nei casi e alle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 57, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal comma 5 del medesimo articolo. Entro i limiti posti da tali disposizioni, le condizioni del contratto possono essere negoziate con l'operatore economico affidatario del contratto iniziale.

5. L'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi è ammesso alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del decreto legi-

slativo n. 163 del 2006 anche qualora il primo contratto sia stato affidato secondo la procedura di confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 10

Acquisizioni in economia

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, possono essere acquisiti in economia i beni e i servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto ed al netto di imposte ed oneri fiscali, sia inferiore alla soglia comunitaria, quando ragioni di economicità, efficacia e tempestività rendano sproporzionato o comunque inadeguato il ricorso ad altre procedure.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano le tipologie, i limiti di importo e le modalità procedurali semplificate per le acquisizioni di beni e servizi in economia.

4. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli adempimenti di cui al comma 3 concernenti le strutture della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.

Art. 11

Valutazione delle offerte

1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal dirigente competente o da un suo delegato, e si svolge alla presenza di due testimoni nonché dell'ufficiale rogante nei casi in cui sia prevista la stipulazione in forma pubblica amministrativa.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici nominano una commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. La commissione giudicatrice è presieduta di norma da un dirigente e, in caso di mancanza in organico o qualora ciò sia richiesto da motivate ragioni organizzative, da un funzionario incaricato di funzioni apicali. Il ricorso ad esperti esterni è consentito nei casi di cui all'articolo 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 anche fra appartenenti a categorie diverse da quelle ivi indicate, purché l'esperienza sia garantita sulla base di criteri previamente individuati dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. L'atto di nomina della commissione giudicatrice precisa se ad essa siano affidati anche gli adempimenti amministrativi relativi all'ammissibilità delle offerte.

5. La commissione giudicatrice valuta, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche e procede all'attribuzione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara rende noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, dà lettura delle offerte economiche ed applica i criteri automatici di attribuzione dei punteggi relativi all'elemento prezzo.

6. Il soggetto che presiede la gara o la commissione giudicatrice ove ciò sia previsto dall'atto di nomina di cui al comma 4:

a) dispone le eventuali verifiche sulle offerte che appaiano anormalmente basse, anche avvalendosi delle strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero di apposita commissione tecnica ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) redige la graduatoria delle offerte e dichiara l'aggiudicazione provvisoria.

7. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei casi e con le modalità di cui all'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 12

Verifica dei requisiti

1. Ove non si proceda all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, la verifica dei requisiti per i quali sia ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive è obbligatoria nei confronti del solo concorrente prescelto quale affidatario.

2. Nei casi e nei limiti di importo entro i quali è consentita l'acquisizione di beni o servizi in economia mediante affidamento diretto, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la verifica dei requisiti dichiarati dall'affidatario abbia luogo a campione su di un numero di affidamenti preventivamente stabilito da ciascuna amministrazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti, ove questa sia prescritta ai sensi delle vigenti disposizioni, comporta l'annullamento degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso o si sia avvalso delle dichiarazioni.

4. Qualora l'accertamento dia esito negativo si può procedere, con le medesime modalità, nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria.

5. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase delle procedure, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonché disporre accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati.

6. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere, per esigenze di economia procedimentale, la facoltà di effettuare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti prima della valutazione delle offerte.

Art. 13

Aggiudicazione e conclusione del contratto

1. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'aggiudicazione definitiva, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria nei casi in cui i rispettivi ordinamenti prevedano l'approvazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace ad esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 163 del 2006, le modalità di comunicazione, anche per via elettronica, delle informazioni di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. Il contratto è concluso nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed il dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto può non procedere alla stipulazione unicamente per vizi di legittimità nelle procedure di affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico, previo esercizio dei poteri di autotutela.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che il contratto sia sottoposto ad approvazione e ad ulteriori controlli ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 14 *Ufficiale rogante*

1. I contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili. L'ufficiale rogante riceve altresì gli atti per cui sia opportuno assicurare pubblicità e autenticità della forma.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale rogante presenzia allo svolgimento della gara, ne redige i verbali, accerta l'osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attività e delle operazioni connesse alla conclusione del contratto e spettanti all'amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti di cui all'articolo 12.

3. L'ufficiale rogante cura altresì la registrazione dei contratti da esso stipulati nonché i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei contratti.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.

Art. 15 *Durata del contratto*

1. I contratti devono avere termini e durata certi e, a norma dell'articolo 57, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non possono essere tacitamente rinnovati. I contratti per le forniture e i servizi di carattere ricorrente e pluriennale non possono avere durata superiore ai nove anni.

2. Escluso il rinnovo tacito, è consentita la proroga dei contratti purché espressamente prevista, anche nella sua durata massima, nel bando di gara o nella lettera di invito per l'affidamento del contratto originario concluso a seguito di una procedura aperta, ristretta o di confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove applicabile. La facoltà di prorogare la durata del contratto incide, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sul calcolo dell'importo stimato del contratto originario, ma non sulla determinazione dei requisiti richiesti per l'affidamento di quest'ultimo.

3. La durata dei contratti può altresì essere motivatamente prorogata, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la facoltà di proroga deve essere prevista nel contratto originario ed è consentita esclusivamente nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente. Per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale la proroga è inoltre consentita nelle more dell'attivazione dei nuovi rapporti di accreditamento di cui alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997) ed all'articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. La facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere esercitata prima della sua scadenza ed in entrambi i casi le prestazioni sono rese alle stesse condizioni previste dal contratto originario, e senza compensi aggiuntivi.

Art. 16 *Varianti*

1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e dall'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), purché non mutino la natura della prestazione.

Art. 17 *Verifica di conformità*

1. L'accettazione, totale o parziale, della fornitura o del servizio è disposta previa verifica di conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali.

2. Per le operazioni di verifica di cui al comma 1 relative a forniture o servizi che abbiano particolari requisiti di natura tecnica, il dirigente competente nomina da uno a tre tecnici esperti della materia. L'incarico può essere affidato a tecnici esterni nel solo caso di mancanza di personale interno idoneo.

Art. 18 *Assetto organizzativo*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adeguano il proprio assetto organizzativo alle disposizioni della presente legge e, nel rispetto di queste, individuano le strutture organizzative preposte alle attività di acquisizione di beni e servizi, definiscono le modalità di svolgimento delle attività stesse e l'esercizio dei poteri di spesa.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli adempimenti di carattere organizzativo e procedimentale previsti dalla presente legge concernenti le strutture della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.

Art. 19 *Abrogazioni*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, sono abrogati:

- a) la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi);
- b) il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione);
- c) gli articoli da 66 a 80, nonché i commi 3 e 5 dell'articolo 81 del Capo VII della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 (Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'unità sanitaria locale);
- d) la lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);
- e) i commi 4, 7 e 9 dell'articolo 27, gli articoli 29 e 30, il comma 2 dell'articolo 31 e l'articolo 33 del Titolo VI della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere);
- f) il regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali).

Art. 20

Disposizioni finali e transitorie

1. Fino alla data di approvazione degli atti di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, continuano ad applicarsi, nel rispetto dell'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

- a) l'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2000;
- b) l'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2000;
- c) l'articolo 26, comma 5, primo periodo, della legge regionale n. 17 del 2004.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, gli articoli da 2 a 5 e da 16 a 33 del regolamento regionale n. 6 del 2001 continuano ad avere applicazione, nei limiti di compatibilità con le disposizioni vigenti, fino all'approvazione degli atti di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e dell'articolo 18, comma 2.

3. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai relativi contratti si applicano le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando, ove richiesta, ovvero di spedizione della lettera di invito.

4. Ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti al momento della conclusione dei contratti stessi.

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1510 del 15 ottobre 2007; oggetto assembleare n. 3006 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 187 in data 23 ottobre 2007;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari gene-

rali ed istituzionali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 11/2007 del 20 novembre 2007, con relazione scritta del consigliere Nino Beretta, nominato dalla Commissione in data 30 ottobre 2007;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2007, atto n. 59/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE ALL'ART. 4

Comma 4

1) Il testo dell'articolo 63 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 63 – Avviso di preinformazione

(art. 35, par. 1, e art. 36, par. 1, direttiva 2004/18; art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, DLgs 358/92; art. 8, co. 1, DLgs 157/95; art. 14, DLgs 158/95; art. 80, co. 1 e co. 11, DPR 554/99)

1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro "profilo di committente", quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:

- a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli

28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;

- b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
 - c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.

4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.

6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

7. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara».

2) Il testo dell'articolo 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 124 – Appalti di servizi e forniture sotto soglia

(DPR 573/94)

1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

5. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

- a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
- b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
- c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
- d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
- e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
- f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.

7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.

8. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.».

NOTE ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2003, n. 196 che concerne **Codice in materia di protezione dei dati personali** è il seguente:

«Art. 18 – Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

1. Le disposizioni del presente Capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione».

2) Il testo dell'articolo 19 della legge 30 giugno 2003 n. 196 che concerne **Codice in materia di protezione dei dati personali** è il seguente:

«Art. 19 – Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento».

NOTE ALL'ART. 9

Comma 4

1) Il testo dell'articolo 57, comma 3 lettera b) e comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 57 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, DLgs 358/92; art. 6, co. 2, L. 537/93; art. 24, L. 109/94; art. 7, DLgs 157/95)

(omissis)

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

(omissis)

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.

(omissis)»

Comma 5

2) Il testo dell'articolo 57, comma 5 lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 57 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, DLgs 358/92; art. 6, co. 2, L. 537/93; art. 24, L. 109/94; art. 7, DLgs 157/95)

(omissis)

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.».

3) Il testo dell'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 27 – Principi relativi ai contratti esclusi

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 10

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 125, comma 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 125 – Lavori, servizi e forniture in economia

(art. 24, L. 109/94; art. 88, e artt. 142 ss., DPR 554/99; DPR 384/01)

(omissis)

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

(omissis)»

NOTE ALL'ART. 11

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 84 – Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(art. 21, L. 109/94; art. 92, DPR 554/99)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ.

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.

10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.»

Comma 3

2) Il testo dell'articolo 84, comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 84 – Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(art. 21, L. 109/94; art. 92, DPR 554/99)

(omissis)

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

(omissis)»

Comma 6

3) Il testo dell'articolo 88, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 88 – Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, L. 109/94; art. 89, DPR 554/99)

(omissis)

3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.

(omissis)»

NOTE ALL'ART. 12

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che concerne **Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa** è il seguente:

«Art. 71 – Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

(omissis)»

NOTE ALL'ART. 13

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 12 – Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, L. 20/94; art. 7, co. 15, L. 109/94)

1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

(omissis).»

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 77, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 77 – Regole applicabili alle comunicazioni

(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, DLgs 358/92; artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, DLgs 157/95; art. 18, co. 5, DLgs 158/95; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, DPR 554/99)

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del DLgs 7/3/2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del

Presidente della repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

- a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
 - b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
- a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
 - b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
 - c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;
 - d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta..».

3) Il testo dell'articolo 79, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 79 – Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni

(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, L. 55/90; art. 21, commi 1, 2 e 3, DLgs 358/92; art. 27, commi 1 e 2, DLgs 157/95; art. 27, commi 3 e 4, DLgs 158/95; art. 76, commi 3 e 4, DPR 554/99; art. 24, co. 10, L. 62/05)

1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:

- a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
- b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
- c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.

3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:

- a) su richiesta scritta della parte interessata;
- b) per iscritto;
- c) la prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:

- a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;
- b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione..».

Comma 3

4) Il testo dell'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 11 – Fasi delle procedure di affidamento

(artt. 16, 17, 19, RD 2440/23; art. 109, DPR 554/99)

(omissis)

13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante..».

Comma 4

5) Il testo dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 12 – Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, L. 20/94; art. 7, co. 15, L. 109/94)

(omissis)

2. Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

(omissis)»

NOTE ALL'ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 57, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 57 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, DLgs 358/92; art. 6, co. 2, L. 537/93; art. 24, L. 109/94; art. 7, DLgs 157/95)

(omissis)

7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli..».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 27 – Principi relativi ai contratti esclusi

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

(omissis)»

3) Il testo dell'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 29 – Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici

(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, DLgs 358/92; art. 4, DLgs 157/95; art. 9, DLgs 158/95)

1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

(omissis)»

Comma 3

4) Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 che concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 38 – Erogazione dei servizi mediante accreditamento

1. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli interventi, le Amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa sui servizi pubblici locali e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dei soggetti privati di cui agli articoli 20 e 21.

2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35 e dell'accreditamento nelle modalità previste dal presente articolo, nonché alla stipulazione di appositi contratti di servizio tra le Amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi. Tali contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.

3. La Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali e sentito il parere della Conferenza regionale del terzo settore, individua, entro il 31 dicembre 2006, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i servizi i cui esercizio è subordinato all'accreditamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti altresì, per ciascuna tipologia di servizio, gli ambiti di applicazione, i criteri ed i requisiti per il rilascio dell'accreditamento da parte dei soggetti di cui al comma 4, con l'obiettivo di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti gestori, la tutela del lavoro e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni erogate. La Giunta regionale provvede ad acquisire, prima dell'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, il parere della competente Commissione assembleare.

4. All'accreditamento provvedono i Comuni referenti per l'ambito distrettuale, individuati ai sensi dell'articolo 29, comma 3. L'accreditamento è rilasciato nell'ambito del fabbisogno di servizi indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con il provve-

dimento di cui al comma 3. Nelle procedure di accreditamento, i Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione, pubblicità e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui all'articolo 29 per il territorio interessato. L'accreditamento costituisce altresì condizione per l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40.

5. Le Province assicurano il monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo».

NOTE ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 11 del RD 18 novembre 1923 che concerne **Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato** è il seguente:

«Art. 11

Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.

L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato.».

2) Il testo dell'articolo 120 del RD 23 maggio 1924, n. 827 che concerne **Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato** è il seguente:

«Art. 120

Nel caso di aumento o di diminuzione dei lavori oltre il quinto del prezzo di appalto ai sensi dell'art. 11 della legge, l'appaltatore, ove non si valga del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione».

NOTE ALL'ART. 19

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 26, comma 5 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione** è il seguente:

«Art. 26 – Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche (omissis)

5. Oltre ai casi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi) il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000,00 Euro. In tale caso non si applica l'articolo 15, comma 6 della legge regionale n. 9 del 2000».

2) Il testo dell'articolo 66 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne **Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale** è il seguente:

«Art. 66 – Norme generali

I contratti della unità sanitaria locale per l'acquisizione di beni e servizi dai quali derivi una spesa sono preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

Le gare avranno cadenza annuale, salva l'opportunità di una maggiore durata del contratto per un massimo di tre anni.

Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può, tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui al successivo art. 67.

È ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli».

3) Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne **Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale** è il seguente:

«Art. 67 – Deliberazione a contrattare

La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto del contratto stesso nonché la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del comitato di gestione, salvo la riserva disposta in ordine alla competenza dell'assemblea generale di cui al comma 8, art. 15, legge 23 dicembre 1978, n. 833».

4) Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne **Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale** è il seguente:

«Art. 68 – Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede della unità sanitaria locale.

Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, la base d'asta, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 71».

5) Il testo dell'articolo 69 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne **Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale** è il seguente:

«Art. 69 – Licitazione privata

La licitazione privata, preceduta dal preventivo avviso di cui all'art. 7 della Legge 2/2/1973, n. 14 e successive modificazioni, ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirla, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

Nella lettera d'invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 71 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara è fatta dal comitato di gestione assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara.

A tal uopo il comitato predispone ed aggiorna appositi elenchi suddivisi per categorie merceologiche.

A riconoscimento della funzione sociale della cooperazione senza fini di lucro, il comitato di gestione della unità sanitaria locale predisporrà all'interno degli elenchi di cui al comma precedente, specifici settori riservati alle cooperative o consorzi di cooperative senza fini di lucro.

Fermo restando il principio del libero accesso alle gare, può farsi luogo a gare riservate alle cooperative o consorzi di cooperative quando risulti manifestamente opportuna ed economicamente conveniente la riserva stessa.

La determinazione compete al comitato di gestione mediante la deliberazione di cui al precedente articolo 67, che dia logica e tecnica esposizione dei motivi che sono a base di detta determinazione.».

6) Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne **Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale** è il seguente:

«Art. 70 – Svolgimento delle gare

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

Il presidente o un membro all'uopo delegato del comitato di gestione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione, redigendo il relativo verbale.

L'aggiudicazione rimane valida anche in mancanza della firma del verbale da parte dell'aggiudicatario».

7) Il testo dell'articolo 71 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne **Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale** è il seguente:

«Art. 71 – Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

- 1) per i contratti dai quali derivi una entrata per l'unità sanitaria locale, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;
- 2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità sanitaria locale, ferme restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, 8 agosto 1977, n. 584 e 3 gennaio 1978, n. 1:
 - a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformati ad appositi capitoli o disciplinari tecnici; ovvero
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al punto 2), lettera a) la unità sanitaria locale ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il quindici per cento alla media delle offerte pervenute.».

8) Il testo dell'articolo 72 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne **Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale** è il seguente:

«Art. 72 – Appalto-concorso

È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica o di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori, dei servizi e delle forniture escluse le somministrazioni.

Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, o del servizio corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

L'aggiudicazione, da parte del comitato di gestione, sulla base delle proposte di una apposita commissione costituita con delibera del comitato stesso, ha luogo in base all'esame comparativo di diversi progetti, all'analisi dei prezzi relativi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze della unità sanitaria locale, il comitato di gestione può indire un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni».

9) Il testo dell'articolo 73 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne **Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale** è il seguente:

«Art. 73 – Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

- 1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;
- 2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
- 3) per l'acquisto o locazione di immobili;
- 4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni o servizi dovute a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a ri-

- schio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;
- 5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
 - 6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze imprevedute, da motivare adeguatamente nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il 20 per cento dell'importo del contratto originario;
 - 7) quando trattasi di contratti di importo non superiore a Lire 150 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti lavori, forniture o servizi.

La trattativa privata può aver luogo solo quando siano state interpellate almeno cinque ditte comprese negli elenchi di cui al precedente articolo 69.

Con esclusione del caso previsto al punto 7), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente articolo 67.

In aderenza al disposto dell'ultimo comma dell'art. 28 della Legge 833/78 ed al fine di realizzare il più completo coordinamento della attività delle Unità sanitarie locali con quella dei Comuni, le Unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi e dall'art. 66 della presente legge, possono convenzionarsi con aziende comunali, consorzi o con società di capitali a prevalente partecipazione degli Enti locali territoriali, per la fornitura di medicinali, di materiale sanitario, di altri beni nonché di servizi, pur ricompresi all'art. 19 della Legge 132/68, quando previa apposita indagine di mercato, evidenziano la convenienza, funzionalità e razionalità di acquisire i suddetti beni e servizi tramite convenzioni».

10) Il testo dell'articolo 74 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale è il seguente:

«Art. 74 – Stipulazione dei contratti

Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

La comunicazione di cui al primo o secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

L'ente provvede a restituire entro 10 giorni dall'aggiudicazione alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.

I contratti sono stipulati dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge; possono inoltre essere stipulate mediante:

- 1) scrittura privata firmata dall'offerente e dal presidente del comitato di gestione o suo delegato;
- 2) obbligazione stesa appiedi sul capitolato;
- 3) atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- 4) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Il competente servizio dell'unità sanitaria locale cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.».

11) Il testo dell'articolo 75 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale è il seguente:

«Art. 75 – Cauzione e penali

A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni, salvo le particolari agevolazioni previste per le cooperative o consorzi di cooperative.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.

Si può prescindere inoltre dalla cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta qualora la ditta concorrente, vantando nei confronti dell'unità sanitaria locale un credito liquido ed esigibile per un importo pari o superiore al 5% dell'ammontare presunto della fornitura, ne faccia richiesta.

Si prescinde dalla cauzione definitiva nei casi in cui il contratto non superi l'importo di Lire 25 milioni escluso ogni frazionamento, ripetizione, completamento o ampliamento di precedenti lavori o forniture.

Nel contratto debbono essere previste le penali per inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto».

12) Il testo dell'articolo 76 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale è il seguente:

«Art. 76 – Condizioni e clausole contrattuali

I contratti devono avere termini e durata certi e per le spese correnti non possono superare la scadenza del piano sanitario regionale vigente alla stipulazione del contratto.

Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

Le ragioni di necessità o di convenienza di cui al comma precedente devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 67.

I contratti debbono contenere la clausola del termine di pagamento ai sensi dell'art. 51 della presente legge.

I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del man-

dato conferito alle persone stesse, non sia notificato all'unità sanitaria locale nelle forme di legge.

La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi. Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica al tesoriere o all'agente incaricato di eseguire il pagamento».

13) Il testo dell'articolo 77 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale è il seguente:

«Art. 77 – Servizi eseguiti in economia

Con atto deliberativo del comitato di gestione è approvato il regolamento per i servizi o forniture eseguiti in economia.

Il regolamento, oltre a stabilire i limiti di somma per gruppi omogenei di servizi o forniture dovrà essere conforme al disposto dei successivi articoli 78, 79, 80.».

14) Il testo dell'articolo 78 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale è il seguente:

«Art. 78 – Esecuzione dei lavori in economia

I lavori in economia possono essere esclusivamente eseguiti in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'unità sanitaria locale».

15) Il testo dell'articolo 79 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale è il seguente:

«Art. 79 – Provviste in economia

Le provviste in economia possono essere eseguite previo interpello di almeno tre ditte comprese nell'elenco di cui al precedente art. 69, per preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'unità sanitaria locale.

Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a 5 milioni di Lire e di immediato impiego può prescindere da quanto previsto al comma precedente.».

16) Il testo dell'articolo 80 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale è il seguente:

«Art. 80 – Casi particolari di ricorso al sistema in economia

Possono essere eseguiti in economia, indipendentemente dal relativo importo:

- a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;
- b) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;
- c) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.».

17) Il testo dell'articolo 81, commi 3 e 5 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale è il seguente:

«Art. 81 – Unioni d'acquisto e pre-trattative regionali

(omissis)

Le norme del presente Capo si applicano anche ai contratti d'acquisto in unione.

(omissis)

In tale caso il ricorso alla trattativa privata è consentito anche in carenza dei presupposti di cui al precedente art. 73.».

18) Il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera b) della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 che concerne Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi dei DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dai DLgs 7 dicembre 1993, n. 517 è il seguente:

«Art. 4 – Istituzione delle Aziende-USL

(omissis)

- b) unità operative, quali strutture organizzative complesse del dipartimento che aggregano risorse professionali di tipo medico, infermieristico, tecnico, amministrativo e finanziario e assicurano la direzione e l'organizzazione delle attività di competenza, nel rispetto degli indirizzi aziendali, degli obiettivi e dei criteri definiti nell'ambito del dipartimento di appartenenza.

(omissis)».

19) Il testo dell'articolo 27, commi 4, 7 e 9 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è il seguente:

«Art. 27 – Disciplina dell'attività contrattuale

(omissis)

4. I contratti per le forniture di carattere ricorrente hanno di regola, durata annuale, salva l'opportunità di una maggiore durata che, comunque, non potrà superare i nove mesi.

(omissis)

7. È ammesso il ricorso alla trattativa privata e al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.

(omissis)

9. Nell'ambito delle norme della presente legge, le modalità inerenti alla formazione e alla esecuzione dei contratti delle Aziende, all'interno del processo di budget, sono disciplinate con apposito regolamento sulla base degli indirizzi che saranno emanati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.».

20) Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è il seguente:

«Art. 29 – Deliberazione a contrattare e stipulazione dei contratti

1. Nell'ambito della programmazione degli acquisti, il Direttore generale adotta apposito atto deliberativo indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono a fondamento.
2. Alla stipulazione dei contratti in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni del diritto comune o con ordine scritto, mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, provvede il Direttore generale o un suo delegato.».

21) Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è il seguente:

«Art 30 – Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei casi e secondo le modalità di cui alla normativa comunitaria ed alle relative disposizioni di recepimento e/o attuazione.
2. Per i contratti di importo inferiore a quello previsto per l'applicazione delle disposizioni dell'Unione Europea vigenti in materia è sempre consentito il ricorso alla trattativa privata previo interpello di almeno cinque ditte al fine di procedere ad un confronto concorrenziale. Non è necessario far luogo alla trattativa privata plurima nei seguenti casi:
 - a) per l'acquisto di beni la cui fatturazione o consegna a causa di particolarità tecniche artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;
 - b) per l'acquisto o locazione di immobili la cui peculiarità va adeguatamente motivata nel provvedimento;
 - c) quando l'urgenza dei lavori, degli acquisti, e delle forniture di beni o servizi dovuta a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero la necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;
 - d) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
 - e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze evidenziate successivamente e non oggettivamente prevedibili, da motivare adeguatamente nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero benché separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il venti per cento dell'importo del contratto originario».

22) Il testo dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è il seguente:

«Art. 31 – Unioni d'acquisto ed altre forme di collaborazione

- (omissis)
2. Le norme del Titolo VI si applicano anche ai contratti d'acquisto in unione.».

23) Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è il seguente:

«Art. 33 – Acquisti in economia

1. Il regolamento dell'Azienda, di cui al comma 9 dell'articolo 27, determina la natura ed il limite massimo di valore degli acquisti che possono farsi in economia, tra quelli per assicurare il normale funzionamento dell'Azienda, l'urgente provvista di materie prime e beni e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.
2. Alla effettuazione degli acquisti di cui al comma 1 si provvede, anche in forma decentrata, nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 27, previa determinazione da parte del Direttore generale delle relative competenze e responsabilità, nonché delle modalità di rendicontazione».

NOTE ALL'ART. 20

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 125, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è il seguente:

«Art. 125 – Lavori, servizi e forniture in economia

- (omissis)
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

(omissis)»

2) Il testo dell'articolo 15, comma 4, lettera b) che concerne Disposizioni in materia di forniture e servizi è il seguente:

«Art. 15 – Trattativa privata

- (omissis)
- b) le componenti ideativo-progettuali dei servizi di programmazione e pianificazione del territorio, editoriali, di informazione e promozione pubblicitaria, qualora tali componenti siano scindibili dalle attività strumentali e connesse, anche propedeutiche;

(omissis)».

3) Il testo dell'articolo 16, che concerne Disposizioni in materia di forniture e servizi è il seguente:

«Art. 16 – Procedura in economia

1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo stimato non superiore a 5.000 Euro, necessari per il funzionamento degli uffici dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono affidati in economia.
2. Possono inoltre essere affidati in economia le forniture ed i servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto, non sia superiore a 25.000 Euro, quando la natura degli stessi renda antieconomico, irrealizzabile o pregiudizievole il ricorso ad altre procedure. L'affidamento è consentito nel rispetto dei principi di rotazione, del divieto di artificiosa suddivisione, dell'obbligo di motivazione in relazione alle disposizioni vigenti.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 individuano le modalità procedurali per le spese e le tipologie di forniture e servizi da affidare in economia».

4) Il testo dell'articolo 26, comma 5 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione è il seguente:

«Art. 26 – Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche (omissis)

5. Oltre ai casi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi) il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000,00 Euro. In tale caso non si applica l'articolo 15, comma 6 della legge regionale n. 9 del 2000».

Comma 2

5) Il testo dell'articolo 2 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:

«Art. 2 – Programmazione dell'attività contrattuale

1. I programmi per l'acquisizione di beni e servizi indicano gli obiettivi che si intendono perseguire e le azioni richieste per il loro raggiungimento con l'indicazione delle risorse finanziarie a tal fine necessarie.
2. I programmi sono predisposti con riferimento ai capitoli di bilancio e il loro importo deve essere determinato in relazione agli stanziamenti e tenendo conto della necessità di soddisfare eventuali esigenze straordinarie, non prevedibili in fase di programmazione, e di assicurare la copertura finanziaria delle spese per gli affidamenti in economia di cui all'art. 16, nonché dei contratti in essere.
3. Le Direzioni generali formulano i programmi relativi all'attività contrattuale da realizzare con fondi di settore, nel corso dell'esercizio finanziario. La Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali, predispone il programma relativo all'acquisizione di beni e servizi di contenuto standardizzato che siano di uso comune alla generalità degli uffici e necessari al loro funzionamento.
4. I programmi per l'acquisizione di beni e servizi sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui i programmi si riferiscono, possono essere integrati e modificati nel rispetto delle modalità di cui ai commi precedenti, e sono pubblicati ai sensi dell'art. 13 della legge.
5. I programmi che prevedano l'acquisizione di beni e servizi (non standardizzati) tramite procedure di gara sono trasmessi al Servizio Patrimonio e Provveditorato per gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2».

6) Il testo dell'articolo 3 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:

«Art. 3 – Modifiche dei programmi e contratti urgenti

1. La Giunta regionale integra e modifica i programmi di cui all'art. 2, di norma in occasione delle variazioni di bilancio.
2. Qualora, nei limiti di cui all'art. 5, comma 2, lett. e) della legge, sia necessario procedere ad acquisizioni non previste nei programmi e l'urgenza non ne consenta il previo adeguamento, il Direttore generale del settore interessato provvede motivatamente all'avvio della procedura contrattuale, assumendo il relativo impegno di spesa.
3. Nei casi di cui al comma 2, dell'avvio della procedura è data comunicazione, entro 15 giorni, alla Giunta regionale per la ratifica da effettuare in occasione del primo atto successivo finalizzato all'adeguamento dei programmi e, in mancanza, entro la fine dell'esercizio finanziario».

7) Il testo dell'articolo 4 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:

«Art. 4 – Attuazione dei programmi

1. Alla Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali, Servizio Patrimonio e Provveditorato, compete l'adozione di tutti gli atti necessari all'individuazione del contraente con riferimento alle gare per le acquisizioni di beni e servizi di contenuto standardizzato che siano di uso comune alla generalità degli uffici e necessari al loro funzionamento.
2. Alla Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali, Servizio Patrimonio e Provveditorato, compete, altresì, l'adozione degli atti di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), c) e d) della legge, con riferimento alle procedure di gara per le acquisizioni di beni e servizi non standardizzati.
3. L'individuazione degli elementi di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) della legge nonché la predisposizione dei capitolati speciali, relativi all'acquisizione di beni e servizi non standardizzati, competono alla Direzione generale interessata alla procedura contrattuale di acquisizione, che li trasmette alla Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali, Servizio Patrimonio e Provveditorato, per gli adempimenti di cui al comma 2.
4. Qualora si proceda ad affidamento diretto ai sensi della normativa vigente, l'adozione degli atti a tal fine necessari compete alla Direzione generale interessata alla procedura contrattuale di acquisizione.
5. In deroga ai commi 2 e 3, gli atti di programmazione dell'attività contrattuale di

settore possono affidare alle singole Direzioni generali competenze specifiche in ordine alle procedure di gara necessarie ai fini delle acquisizioni stesse, fino al limite di 100.000 Euro.».

8) Il testo dell'articolo 5 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne **Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:**

«Art. 5 – Articolazione delle competenze

1. Ciascun Direttore generale, con propri atti di organizzazione, individua l'articolazione delle competenze dirigenziali relative all'attuazione dei programmi e allo svolgimento dell'attività contrattuale.
2. La Direzione generale, nel cui ambito è incardinata la struttura organizzativa preposta allo svolgimento della procedura di scelta del contraente, provvede all'approvazione del contratto, nonché all'avvio della procedura contrattuale ai sensi dell'art. 3, comma 2.
3. Il dirigente di cui all'art. 11, commi 1 e 2 della legge è, salvo diversa determinazione del Direttore generale di cui al comma 2, individuato nel Responsabile del Servizio preposto allo svolgimento della procedura di scelta del contraente.».

9) Il testo dell'articolo 16 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne **Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:**

«Art. 16 – Procedure in economia

1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo stimato non superiore a 5.000 Euro, necessari per il funzionamento degli uffici regionali sono affidati in economia.
2. Possono inoltre essere affidati in economia, nel limite di importo fissato nell'art. 16, comma 2 della legge, le seguenti tipologie di forniture e servizi:
 - a) riparazioni e manutenzioni di veicoli ed acquisti necessari per il loro funzionamento;
 - b) acquisto, manutenzione e riparazioni di beni mobili e materiali occorrenti per il funzionamento degli uffici;
 - c) locazione di immobili e noleggio di beni mobili e strumenti per il soddisfacimento di esigenze temporanee e di breve durata;
 - d) acquisto di libri, pubblicazioni e materiale documentario, abbonamenti a periodici, ad agenzie di informazione e a banche dati;
 - e) rilegatura, riproduzione, stampa di materiale documentario;
 - f) trasporti, noli, spedizioni imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
 - g) pulizia e interventi per l'igiene e la salubrità dei locali in uso agli uffici, loro custodia;
 - h) illuminazione, riscaldamento e fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, nonché servizi telefonici e di telecomunicazione e relative spese di allacciamento;
 - i) partecipazione od organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni similari, ivi comprese le necessarie acquisizioni di beni e servizi;
 - j) materiali occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
 - k) organizzazione e partecipazione del personale in servizio ad attività di formazione, nel territorio italiano o all'estero;
 - l) acquisto e/o stampa di materiale per lo svolgimento di attività di formazione per il personale in servizio;
 - m) servizi per i centri di elaborazione dati e per gli impianti di meccanizzazione e di automazione;
 - n) iscrizione ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali qualora sia richiesta per l'acquisizione di beni e servizi di cui al presente comma
 - o) divulgazione e pubblicazione di bandi, avvisi e trasmissione delle informazioni;
 - p) rilievi planaltimetrici, aerofotogrammetrici, topografici;
 - q) indagini geognostiche, geologiche, strutturali, batimetriche;
 - r) studi idraulici, idrologici;
 - s) attività tecniche di supporto per frazionamenti;
 - t) misure di portata e di trasporto solido.».

10) Il testo dell'articolo 17 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne **Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:**

«Art. 17 – Soggetti competenti a concludere i contratti per procedure in economia

1. Le spese in economia sono autorizzate, nel rispetto degli importi previsti dagli atti di programma, dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato sui capitoli di bilancio relativi a beni e servizi standardizzati, dai Responsabili di Servizio ovvero dai Direttori generali sui capitoli di spesa di loro competenza nonché entro i limiti dei budget eventualmente assegnati dagli atti di programma di acquisizione di beni e servizi.
2. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato può, nell'ambito dei fondi definiti per le proprie autorizzazioni di spesa, delegare ai cassieri economici periferici, di cui all'art. 25, l'ordinazione di spese singolarmente non superiori a 750 Euro per minute forniture di beni e servizi di tipo standardizzato, previa definizione di specifici budget.».

11) Il testo dell'articolo 18 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne **Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:**

«Art. 18 – Modalità di scelta del contraente per procedure in economia

1. Agli affidamenti di cui all'art. 16, comma 1 si procede previo sondaggio esplorativo sulle condizioni di mercato, salvo che la specialità o l'urgenza rendano necessario il ricorso o l'affidamento ad un esecutore determinato.
2. Gli affidamenti di cui all'art. 16, comma 2 sono preceduti da indagini di mercato richiedendo almeno tre preventivi-offerta formulati sulla base degli elementi essenziali della prestazione richiesta. L'affidamento diretto, previa richiesta di un solo preventivo-offerta, è consentito qualora sussistano ragioni di motivata specialità o urgenza. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione l'entità delle prestazioni da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, si procede previa acquisizione di almeno tre preventivi-offerta validi per il periodo di tempo previsto. L'affidatario dà esecuzione al contratto in conformità a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, nel rispetto dei limiti di spesa.».

12) Il testo dell'articolo 19 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che con-

cerne **Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:**

«Art. 19 – Ordinazione e conclusione dei contratti per procedure in economia

1. L'ordinazione delle forniture e dei servizi a seguito degli affidamenti con procedura in economia di cui all'art. 16, comma 1, è predisposta a mezzo di appositi buoni, firmati dai soggetti di cui all'art. 17. Il contratto si intende concluso all'atto dell'accettazione dei buoni stessi da parte dei contraenti.
2. L'ordinazione, delle forniture e dei servizi a seguito degli affidamenti con procedura in economia di cui all'art. 16, comma 2, è effettuata dai soggetti di cui all'art. 17 con atti che dovranno essere sottoscritti per accettazione dall'assuntore o dal legale rappresentante, e dovranno contenere le condizioni di esecuzione delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, le eventuali penali in caso di inadempienza, le modalità di pagamento.
3. Le spese in economia devono riguardare contratti riferiti a beni e servizi conclusi entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento.».

13) Il testo dell'articolo 20 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne **Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:**

«Art. 20 – Impegno di spesa per procedure in economia

1. Nell'ambito della programmazione dell'attività contrattuale di cui all'art. 2 la Giunta regionale stabilisce le risorse finanziarie da destinare alle spese da effettuarsi con procedure in economia.
2. L'impegno di spesa è assunto dai Direttori generali cumulativamente. Dove la natura della spesa lo richieda, il Direttore generale competente può assegnare budget di spesa alle singole Direzioni generali.».

14) Il testo dell'articolo 21 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne **Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:**

«Art. 21 – Liquidazione delle spese per procedure in economia

1. Le fatture, note o altri documenti fiscali relativi alle spese derivanti da affidamenti in economia non possono essere ammessi al pagamento se non sono correddati dall'autorizzazione di spesa, dal certificato di conformità di cui all'art. 30, comma 1 della legge, ad esclusione dei documenti di spesa relativi ad utenze e a spese di importo inferiore a Euro 50,00, dal visto di liquidazione e, ove necessario, dalla dichiarazione di presa in carico dei beni acquisiti.
2. La documentazione di spesa, con esclusione per le spese autorizzate tramite l'istituto del funzionario delegato, è trasmessa per il pagamento al cassiere economico centrale o periferico.».

15) Il testo dell'articolo 22 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne **Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:**

«Art. 22 – Spese di rappresentanza

1. Sono da considerarsi di rappresentanza le spese funzionali all'attività di relazione istituzionale della Regione nell'ambito dei rapporti esterni, con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai fini istituzionali e rappresentativi della Giunta regionale, del suo Presidente, degli assessori e dei consiglieri delegati alla Presidenza, purché tali spese siano riferibili alle esigenze inerenti la carica rivestita.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce budget di spesa per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1.
3. Le spese di rappresentanza, debbono essere autorizzate dal Presidente o dai singoli membri della Giunta, o dai consiglieri delegati alla Presidenza, mediante apposito buono, ciascuno con riferimento alle proprie funzioni.
4. I relativi rimborsi o contabilizzazione sono effettuati sulla base della richiesta dell'interessato cui compete conservare la documentazione concernente le spese sostenute.
5. Sono altresì da considerarsi di rappresentanza le spese per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di rappresentanza. La Giunta regionale programma la relativa spesa. Tali spese fino ad un importo stimato non superiore a 5.000 Euro, sono autorizzate con lettera dal Presidente o dai singoli membri della Giunta. L'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di rappresentanza di importo non superiore a 25.000 Euro vengono realizzate secondo le modalità di cui all'art. 16, secondo comma e sono autorizzate con lettera dal Presidente o dai singoli membri della Giunta.
6. L'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di rappresentanza di importo superiore a 25.000 Euro, specificatamente individuate nell'atto di programma, vengono singolarmente impegnate con atto del Direttore generale alle Risorse finanziarie e strumentali.
7. Le strutture di rappresentanza della Regione in Roma e presso la CEE possono effettuare, inoltre, le spese di cui ai commi 5 e 6 con riferimento al budget autorizzato dal Presidente, anche con carta di credito aziendale e sono dal Dirigente responsabile della struttura opportunamente rendicontate.
8. La Direzione generale alla Presidenza garantisce il monitoraggio delle iniziative autorizzate e la loro congruenza al programma deliberato.».

16) Il testo dell'articolo 23 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne **Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:**

«Art. 23 – Cassa economica

1. Sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale in materia di organizzazione delle Direzioni generali e dei Servizi, la struttura Cassa economica della Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali, è distinta in una cassa centrale ed in casse economiche periferiche. All'assegnazione del fondo economico provvede la Giunta con propri atti.
2. Il Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali nomina il Cassiere economico centrale, il suo sostituto, i cassieri economici periferici ed i loro sostituti nell'ambito dei collaboratori appartenenti, di norma, alla categoria non inferiore alla D, nonché gli agenti contabili della Cassa centrale e gli agenti contabili di cui all'art. 24, comma 5 qualora sussistano le condizioni ivi previste. Coerentemente con quanto previsto, l'Amministrazione provvede ad adeguare le professionalità necessarie allo svolgimento di tali attività, al fine di omogeneizzarne le competenze e la categoria d'inquadramento.

3. Il fondo economale viene costituito mediante la emissione di un mandato di pagamento a favore del Cassiere economo della Regione, sull'apposito capitolo delle partite di giro – Parte Spesa – dell'anno di competenza. Il fondo si estingue ogni anno per l'intero importo, con emissione di reverse sul corrispondente capitolo di Parte Entrata – della competenza dell'esercizio, per essere restituito con emissione di mandato sul capitolo in partite di giro della competenza dell'esercizio successivo. Tale mandato viene quietanzato con la ricevuta di versamento del fondo dell'anno precedente, senza dar corso a movimenti di denaro. Se per il nuovo anno il fondo viene aumentato, il Cassiere economo quietanzerà il mandato per la parte eccedente l'importo del fondo dell'anno precedente.

4. Il fondo economale centrale ed i fondi economici delle casse periferiche sono resi disponibili in conti correnti bancari presso gli istituti di credito che gestiscono la Tesoreria regionale. Gli interessi netti maturati sui conti sono versati al bilancio regionale direttamente a cura degli incaricati alla scadenza del periodo di maturazione e, in ogni caso, all'estinzione del conto corrente.

5. Da tali conti il Cassiere economo centrale e i cassieri economici periferici, ciascuno per il proprio conto corrente, effettueranno prelievi a mezzo assegni bancari, in contante e tramite "bancomat" per dotarsi di mezzi liquidi.

6. La Regione provvede, secondo le disposizioni previste dalle leggi in vigore, ad assicurare i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di denaro e valori custoditi dagli incaricati. E' altresì assicurato il rischio per l'attività di portavalori svolta dai dipendenti regionali sulla base del presente regolamento. E' fatto comunque obbligo agli incaricati di assumere le necessarie cautele onde evitare la perdita dei valori in custodia, da detenere in contanti presso l'ufficio in apposite casseforti, nei limiti delle somme assicurate.

7. Nel corso dell'anno, a periodi non superiore al trimestre, tenendo presente l'esigenza di conservare una disponibilità sul fondo di cassa congrua rispetto alle necessità, e comunque alla fine dell'esercizio, il Cassiere economo centrale dovrà presentare il rendiconto analitico delle spese economiche articolate per capitoli di bilancio, e corredato di tutta la documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti effettuati, al Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali per l'approvazione.

8. Sulla base del rendiconto approvato, la Ragioneria regionale disporrà il reintegro del fondo stesso. Il Cassiere economo centrale provvederà a sua volta d'ufficio al reintegro dei fondi delle casse economiche periferiche.».

17) Il testo dell'articolo 24 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:

«Art. 24 – Pagamenti effettuabili tramite la Cassa economale centrale

1. Coi fondi della Cassa economale si provvede ai pagamenti concernenti le spese di cui all'art. 16, alle spese di rappresentanza di cui all'art. 22 ed alle anticipazioni di cui all'art. 33.

2. L'incaricato del servizio di Cassa economale centrale della Regione provvede al pagamento di spese per le quali sono necessarie procedure più tempestive o comunque idonee a garantire la loro puntuale effettuazione, entro scadenze predeterminate.

3. Possono in ogni caso essere pagate attraverso la Cassa economale centrale, senza limite di importo, le seguenti spese:

- spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua, gas ed energia elettrica);
- oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei canoni d'affitto;
- canoni radiofonici e televisivi;
- canoni telefonici e spese di allacciamento;
- tasse, imposte ed altri diritti erariali;
- spese postali e di telecomunicazione;
- carte e valori bollati;
- spese di registro e contrattuali;
- oneri e dei diritti di sdoganamento;
- buoni pasto;
- spese per i pedaggi autostradali;
- spese sostenute dai dipendenti autorizzati per l'ingresso alle manifestazioni fieristiche;
- premi di assicurazione;
- tessere e biglietti per i pubblici servizi di trasporto;
- spese per il trasporto dei dipendenti autorizzati o degli amministratori nel caso in cui non sia previsto il trattamento di missione, e sia impossibile l'uso del mezzo pubblico;
- inserzioni di carattere obbligatorio e per bandi di concorso sulla stampa periodica e nella Gazzetta Ufficiale;
- spese per diritti di segreteria e per il rilascio di documentazioni, di copie di fogli catastali e di certificazioni in genere;
- spese autorizzate dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito sempreché si verifichino i presupposti previsti al comma 2.

4. Al pagamento delle predette spese la Cassa economale centrale provvede direttamente a seguito di richiesta dei Responsabili delle strutture organizzative competenti, corredata della documentazione di spesa di cui all'art. 21.

5. In casi eccezionali, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della funzione, le somme necessarie ai pagamenti possono essere affidate ad agenti contabili individuati con atto del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali, su segnalazione della struttura organizzativa interessata, dal quale risultino la causale dei pagamenti, gli importi ed i beneficiari. L'agente contabile ha l'obbligo di consegnare all'incaricato della Cassa economale centrale, non appena effettuato il pagamento, la documentazione di spesa regolarmente liquidata e quietanzata.».

18) Il testo dell'articolo 25 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:

«Art. 25 – Casse economiche periferiche

1. Con atto del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali viene determinata l'entità dei fondi economici assegnati agli uffici periferici della Regione. La costituzione dei fondi viene effettuata attraverso il Cassiere economo centrale.

2. I movimenti di cassa fra la Cassa economale centrale e quelle degli uffici periferici sono registrati separatamente dagli altri.

3. L'incaricato dell'ufficio periferico gestisce il fondo economale nei limiti d'importo e di tipologia di spesa e con le modalità sottoindicate:

- pagamento delle spese, di cui all'art. 17, comma 2, singolarmente non superiori a 750 Euro, per minute forniture di beni e servizi di tipo standardizzato;
- pagamento delle spese previste all'art. 24, comma 3;

c) pagamento delle spese effettuate in economia previste all'art. 16, relative alla struttura di appartenenza.

4. Gli incaricati dei servizi, prima di effettuare qualsiasi pagamento, accertano la relativa disponibilità sul fondo di cassa, tenuto conto delle spese aventi una scadenza prefissata.

5. L'ordinazione delle spese, di cui all'art. 17, comma 2, avviene facendo ricorso ad appositi buoni d'ordinazione, firmati dal cassiere economo periferico.

6. Il pagamento delle spese è effettuato previa attestazione, del cassiere economo periferico a seguito dei documenti contabili corredati della documentazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 21.

7. I buoni di pagamento debbono in ogni caso riportare la doppia firma del funzionario incaricato e del Responsabile del Servizio. I buoni fino a 750 Euro possono riportare la sola firma del Cassiere economo.

8. Lo stesso funzionario redige almeno trimestralmente, un rendiconto in cui le spese sostenute vengono raggruppate in ordine cronologico, per capitolo ed articolo di spesa del bilancio con l'esclusione delle eventuali anticipazioni, da registrarsi separatamente.

9. Il Cassiere economo centrale controlla i rendiconti e formula la proposta di approvazione al Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali.

10. Il Cassiere economo centrale, una volta ottenuta la reintegrazione, verserà immediatamente gli importi ai singoli responsabili dei fondi economici periferici.».

19) Il testo dell'articolo 26 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:

«Art. 26 – Pagamenti sulla Cassa economale

1. I pagamenti vengono effettuati a mezzo degli addetti al servizio di cassa in base a buoni di pagamento, numerati progressivamente, compilati con procedure automatizzate o da staccarsi da un registro a ricalco a madre e figlia, emessi dal Cassiere economo. Per le spese di cui all'art. 24, comma 3, il buono di pagamento costituisce anche buono di ordinazione.

2. Per l'estinzione dei titoli di pagamento possono essere applicate le seguenti modalità e procedure, secondo le scelte operate dal creditore:

- in contanti;
- con assegno bancario a firma dei cassieri economici, o dei loro sostituti;
- con assegno circolare non trasferibile intestato al creditore da inviarsi con avviso di raccomandata o assicurata e spese a carico del richiedente;
- con bonifico bancario, anche elettronico con gestione tramite remote banking;
- con versamento postale mediante apposito bollettino con spese a carico del richiedente;
- con vaglia postale ordinario o vaglia internazionale con tassa e spesa a carico del richiedente;
- con carta di credito aziendale nei casi in cui è ammessa e con le modalità definite dal Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali
- addebito diretto sul conto corrente bancario dove sono conservati i fondi della Cassa economale centrale o periferica.».

20) Il testo dell'articolo 27 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:

«Art. 27 – Quietanza del buono di pagamento

1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 26, il creditore firma per quietanza l'originale del buono di pagamento che l'Economo unirà al rendiconto come documentazione di prova. La firma di quietanza può essere apposta sull'originale della fattura. In questo caso sul buono dovrà essere fatta espressa menzione della quietanza.

2. Nel caso di cui alla lettera c) farà fede la matrice dell'assegno circolare e l'avviso di ricevuta della raccomandata o assicurata.

3. Nel caso di cui alle lettere d) ed h) farà fede la ricevuta bancaria per i bonifici manuali, e la registrazione del movimento a mezzo on-banking per i bonifici elettronici e per l'addebito diretto.

4. Nel caso di cui alle lettere e) ed f) è sufficiente, a prova del pagamento, la cedola di versamento postale, che dovrà essere unita all'originale del buono di pagamento.

5. Nel caso di cui alla lettera g) farà fede la firma del titolare della CARD sugli ordini di pagamento (giustificativo di spesa) nonché l'estratto conto periodico della società emittente la carta di credito (S.I.).».

21) Il testo dell'articolo 28 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:

«Art. 28 – Rendiconto e reintegrazione della Cassa economale

1. I buoni di pagamento con la relativa documentazione sono uniti al rendiconto amministrativo che formerà oggetto di determinazione da parte del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali.

2. Ad adozione della determinazione il Cassiere economo centrale richiede la emissione dei mandati per il reintegro del fondo economale per un importo pari al totale del rendiconto amministrativo approvato.».

22) Il testo dell'articolo 29 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:

«Art. 29 – Responsabilità e obblighi degli incaricati

1. Gli incaricati di cui all'art. 23, comma 2, sono responsabili degli atti posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutto il periodo della gestione economale dal momento dell'assunzione dell'incarico e fino alla revoca del medesimo.

2. Per i pagamenti per le spese autorizzate dai responsabili delle strutture regionali, questi ultimi sono personalmente responsabili delle spese disposte e l'incaricato del servizio risponde solo in ordine alla regolarità della documentazione di spesa e del relativo pagamento.».

23) Il testo dell'articolo 30 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economiche è il seguente:

«Art. 30 – Scritture contabili

1. I responsabili delle casse economiche dovranno tenere un giornale di cassa nel

quale registrare cronologicamente entro il terzo giorno feriale successivo, anche con sistemi automatizzati, tutte le operazioni di pagamento effettuate e dovranno altresì tenere un partitario nel quale registrare le anticipazioni effettuate.

2. Dal giornale di cassa deve sempre potersi desumere, distintamente per contanti e somme disponibili sul conto corrente, quanto residua del fondo di cassa inizialmente costituito.

3. Sul giornale di cassa sono registrati i reintegri del fondo, l'incasso ed il relativo versamento degli interessi netti maturati.».

24) Il testo dell'articolo 31 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne **Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali** è il seguente:

«Art. 31 – Passaggio di gestione

1. Gli incaricati dei servizi economali che cessano dalle relative funzioni compilano il rendiconto delle spese effettuate secondo le modalità previste all'art. 25, comma 9.

2. Provvedono inoltre a consegnare, redigendone verbale vistato dal dirigente competente, i contanti ed i valori all'incaricato subentrante.

3. Del passaggio di gestione è data comunicazione alla Ragioneria regionale e all'istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente ai sensi dell'art. 23, comma 4.».

25) Il testo dell'articolo 32 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne **Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali** è il seguente:

«Art. 32 – Verifiche

1. La Ragioneria regionale, al fine di garantire la regolarità del servizio, dispone verifiche periodiche ai sensi dell'art. 75, L.R. 31/77.».

26) Il testo dell'articolo 33 del Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 che concerne **Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali** è il seguente:

«Art. 33 – Anticipazioni di cassa

1. La Cassa economale è autorizzata ad anticipare le spese che il personale dipendente della Regione deve sostenere quando sia comandato in trasferta per conto della Regione stessa. Analogamente la Cassa economale è autorizzata ad anticipare le spese di missione del Presidente e dei membri della Giunta regionale, nonché dei Consiglieri regionali quando questi ultimi siano in missione su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

2. Il versamento degli anticipi avviene previa emissione di una ricevuta di pagamento, che deve essere quietanzata dal percipiente.

3. Le spese anticipate come sopra verranno recuperate attraverso la trattenuta sui compensi liquidati a favore degli interessati e restituite alla Cassa economale.

4. La Cassa economale è inoltre autorizzata ad anticipare le seguenti spese:

- a) iscrizione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari e manifestazioni varie sulla base di richieste scritte del Direttore della struttura interessata;
- b) acconti sullo stipendio per motivate esigenze con richieste a firma del Responsabile del Servizio competente.

5. Le operazioni concernenti le anticipazioni con la Cassa economale sono registrate nel partitario di cassa, distintamente dalle altre. Esse non sono comprese nel rendiconto amministrativo di cui all'art. 23, comma 7.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
Stampato su carta riciclata al cento per cento